



Coordinamento-Settore
Università Ricerca Afam

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - ENTI PUBBLICI DI RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

12 FEBBRAIO 2009

COMUNICATO AL PERSONALE INAF

INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Com'è noto, l'accordo sulla politica dei redditi del 23-7-1993 prevede che in caso di mancato rinnovo del CCNL dopo 3 mesi dalla sua scadenza economica venga corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% ed al 50% del tasso di inflazione programmato rispettivamente dal 1 aprile e dal 1 luglio del primo anno di ogni biennio contrattuale.

Tale indennità, da riassorbire con l'applicazione del nuovo CCNL, solo in quanto considerata un anticipo degli incrementi contrattuali, in passato poteva essere corrisposta con la stessa procedura del rinnovo del CCNL (ipotesi di accordo con ARAN, approvazione del Governo, Registrazione Corte dei Conti e stipula definitiva ARAN-OO.SS.). Il comma 35 dell'art. 2 della legge 22/12/2008 n. 203 (legge finanziaria per l'anno 2009) dispone l'obbligo per gli Enti del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo del contratto, eliminando le previgenti procedure.

Per il nostro Comparto della Ricerca, a differenza degli altri Comparti, si tratta di due indennità di vacanza contrattuale non avendo rinnovato gli ultimi due bienni (06-07 e 08-09).

L'INAF, che dallo scorso mese di gennaio ha erogato l'importo mensile dell'indennità di vacanza contrattuale relativa ad un solo biennio, con lo stipendio del corrente mese di febbraio, corrisponderà a regime i seguenti importi mensili, riferiti ad entrambi i bienni (06/07 e 08/09) fino all'entrata in vigore ed alla erogazione dei nuovi stipendi tabellari derivanti dal rinnovo contrattuale 2006/2009, tuttora in discussione all'ARAN.

INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE MENSILE A REGIME

LIVELLO	I BIENNIO	II BIENNIO	TOTALE DAL 1-2-09
DIRIG. II FASCIA	26,24	26,24	52,48
I	31,55	31,55	63,10
II	24,39	24,39	48,78
III	18,94	18,94	37,88
DIRETT. DIV	18,90	18,90	37,80
IV	16,32	16,32	32,64
V	14,79	14,79	29,58
VI	13,52	13,52	27,04
VII	12,37	12,37	24,74
VIII	11,66	11,66	23,32
IX	11,08	11,08	22,16

Sempre con la busta paga del corrente mese di febbraio, l'INAF corrisponderà il conguaglio degli arretrati relativi al periodo dal 1 aprile 2006 al 31 gennaio 2009, i cui importi lordi sono riportati nella seguente tabella:

**CONGUAGLIO ARRETRATI IND. VACANZA CONTRATTUALE
DAL 1- 4- 06 AL 31-1- 09**

LIVELLO	I BIENNIO DAL 1- 4-06 AL 31-1-09	II BIENNIO DAL 1- 4-08 AL 31-12-08	TOTALE ARRETRATI DAL 1-4-06 A 31-1-09
DIRIG. II FASCIA	939,35	230,90	1.170,25
I	1129,37	277,61	1.406,98
II	873,23	214,65	1.087,88
III	678,10	166,68	844,78
DIRETT. DIV	676,63	166,32	842,95
IV	584,19	143,60	727,79
V	529,38	130,13	659,51
VI	484,10	119,00	603,10
VII	442,92	108,87	551,79
VIII	417,54	102,64	520,18
IX	396,51	97,47	493,98

UIL – PAUR AFAM
Settore Università e Ricerca
Americo Maresci

